

Alla cortese attenzione
Dei sigg. curatori

e p. c. del sig. Cancelliere della
cancelleria dei fallimenti

OGGETTO: circolare concernente i criteri di massima da adottare per la gestione delle procedure concorsuali, disciplinate dalla legge fallimentare, come novellata dal d. lgs. 9.01.2006, n. 5 e dal d. lgs. 12.09.2007, n. 169.

Il presidente della sezione civile ff. , di concerno con i giudici delegati, emana la seguente

circolare

La nuova legge fallimentare nell'affidare la gestione amministrativa della procedura prevalentemente al **curatore e al comitato dei creditori**, riservando al **giudice delegato e al Tribunale fallimentare** principalmente compiti giurisdizionali e di sorveglianza sull'andamento della procedura, oltre che sostitutivi in caso di inerzia o mancanza degli altri organi, **impone necessariamente**, per uniformità di indirizzo sull'interpretazione delle norme della legge fallimentare e del codice civile e delle altre leggi collegate da applicare, che interessano le procedure concorsuali (es. privilegi, ecc...) e dei comportamenti "gestionali" dei singoli curatori, **l'emanazione di una circolare circa gli aspetti amministrativi delle procedure**, cui i curatori dovranno **scrupolosamente attenersi, pena eventuale possibile revoca del loro incarico e il risarcimento dei danni** (secondo una prassi che è stata adottata anche da altri Tribunali).

Si rammenta che i curatori anche nella nuova legge fallimentare sono pubblici ufficiali e che devono assolvere i loro compiti con tempestività e rigore, in modo da rispettare il dettato normativo, cui si è ispirata la riforma, del preminente interesse della giustizia in generale del celere soddisfacimento dei creditori e della chiusura della procedura, anche per evitare eventuali condanne del tribunale per ritardata chiusura del fallimento, ai sensi della legge 24.03.2004, n. 89 (c. d. legge Pinto per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo).

E' opportuno segnalare che di recente tanto la Suprema Corte con la sentenza 26.05.2004, n. 10122, quanto la Corte dei Conti con la sentenza 24.11.2005, n. 733 hanno affermato l'applicabilità della legge Pinto anche alle procedure fallimentari e **la responsabilità contabile del curatore per ritardata chiusura del fallimento.**¹

Dato il carattere pubblicistico della figura del curatore ne consegue che:

a) lo stesso deve esercitare personalmente le attribuzioni del suo ufficio e non può delegarle ad altri soggetti (art.32 L.F.), fatta salva la possibilità di delega, previa autorizzazione del comitato dei creditori, per singoli atti od operazioni, nonché la possibilità di avvalersi della collaborazione di coadiutori tecnici e non, da lui nominati previo parere del comitato dei creditori e il cui onere grava sulla massa.

I collaboratori non si sostituiscono al Curatore, nello svolgimento delle sue attribuzioni, ma, qualora le esigenze lo impongono, operano integrativamente rispetto alla sua attività e nell'interesse del fallimento.

Generalmente sono nominati quali supporto del curatore per l'espletamento di incarichi prevalentemente tecnici: ricostruzioni contabili; valutazioni di beni mobili ed immobili; problemi fiscali; contenzioso tributario, consulenza in tema di lavoro. Si instaura, quindi, un normale rapporto di prestazione professionale a favore della procedura fallimentare il cui onere economico, diversamente dell'onere del delegato che grava direttamente sul curatore, liquidato in base alle tariffe professionali, è a carico della massa, considerato che si tratta di collaborazione dettata da ragioni di ufficio (art. 32, 2° c.).

Alla luce di tali considerazioni i sigg. curatori sono invitati nell'espletamento dei loro compiti a rispettare, salvo motivate e documentate eccezioni, i seguenti criteri:

- a) dopo la dichiarazione di fallimento e l'accettazione dell'incarico il curatore dovrà - senza indugio - provvedere **all'apposizione dei sigilli** (anche delegando, nel caso di cui al terzo comma dell'art. 84 l. f. dei coadiutori) o nel caso in cui questo non appaia necessario

¹ V. Cass. 26.05.2004, n. 10122 : Il diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (ex lege n. 89 del 2001) è legittimamente esercitabile anche in relazione ai procedimenti in materia fallimentare, dei quali il giudice chiamato ad applicare la legge citata ha l'obbligo di verificare la durata alla stregua dei criteri di cui all'art. 2, che, come è noto, impone di aver riguardo alla complessità del caso e, in relazione ad essa, al comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità comunque chiamata a concorrere o contribuire alla risoluzione della controversia, tra cui non rientrano soltanto le autorità amministrative, ma anche gli uffici giudiziari investiti della decisione di cause pregiudiziali o collegate a quelle di cui si discute (quali, ad esempio, quelle aventi ad oggetto le azioni revocatorie proposte dal curatore fallimentare)., nonché C. dei Conti, 12.12.2005, n. 733 secondo cui : Ai sensi dell'art. 5, L. 24 marzo 2001 n. 89 in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, il decreto dell'a.g.o. di accoglimento del risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito per la violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali ex legge 4 agosto 1955 n. 848, va trasmesso alla procura della Corte dei conti per l'attivazione del conseguente giudizio di responsabilità: detta giurisdizione contabile sussiste non solo per danni da ritardo originati da magistrati, ma anche nei confronti di ausiliari del giudice, quale il curatore fallimentare che abbia illegittimamente protratto per anni una procedura concorsuale, essendo costui legato alla p.a. da rapporto di servizio

all'immediata redazione dell'inventario, con l'assistenza del cancelliere e di norma di uno **stimatore di provata competenza, iscritto all'albo dei ctu del Tribunale ex art. 61, 2 c. cpc;**

- b) **l'inventario** dovrà essere redatto in **duplice originale e uno degli originali dovrà essere depositato in cancelleria** ai sensi dell'art. 87 l. fall.;
- c) **allo stimatore** dovrà essere affidato un quesito scritto (**in particolare per i beni immobili**) sulla falsariga di quelli in precedenza affidati dal giudice delegato di questo tribunale nei procedimenti di vecchio rito il cui facsimile può essere richiesto in cancelleria ed un termine per il deposito della perizia;
- d) **lo stimatore** dovrà provvedere prima del deposito in cancelleria dell'inventario e delle allegate perizie di stima ad asseverare le stesse davanti al giudice delegato **o in caso di soli beni mobili davanti al cancelliere;**
- e) nelle nomine dei **coadiutori o più in generale dei professionisti che assistono la procedura** (legali, stimatori, consulenti del lavoro, tributaristi , ecc...) ora di sua competenza, sentito il parere del comitato dei creditori, il curatore dovrà attenersi a criteri di trasparenza, rotatività, equa assegnazione degli incarichi e competenza professionale e pertanto dovrà attenersi a seguenti principi:
 - f) per quanto attiene ai **legali della procedura**, nell'ambito dello stesso fallimento, salvo motivate ragioni di opportunità, il curatore non potrà incaricare uno stesso legale per un numero di cause superiore **alle 5 unità;**
 - g) i legali dovranno di norma essere scelti nel Foro di Udine, salve motivate e comprovate ragioni, relative alla necessità di ricorrere ad avvocati di altri fori con specifiche competenze o specializzazioni o a cause di incompatibilità;
 - h) il curatore dovrà inoltre , nella richiesta di autorizzazione al g. delegato a promuovere la causa o a costituirsi in giudizio, segnalare al g. d. il nominativo del legale e delle ragioni professionali della scelta e dovrà ove possibile (ad esempio cause seriali , ecc...) concordare con il legale il compenso presumibile delle sue prestazioni;
 - i) nel caso di non corretta gestione della controversia (es. ritardi, erronea impostazione della causa , mancata informazione sull'andamento della controversia, ecc...) il curatore dovrà provvedere a segnalare il comportamento del legale al giudice delegato proponendo nei casi estremi la revoca dell'incarico, di competenza del g. d.;
 - j) per quanto attiene ai **periti stimatori e ai consulenti del lavoro** gli stessi non potranno , salve motivate ragioni di opportunità, essere nominati per un numero complessivo superiore a **7 incarichi per**

ciascun anno, nell'ambito di tutte le procedure aperte presso questo Tribunale (**e a tal fine la cancelleria dei fallimenti terrà un apposito registro degli incarichi per verificare il rispetto di tali criteri**) e dovranno essere indicati nell'istanza di autorizzazione alla rimozione dei sigilli e di erezione dell'inventario, con la specificazione delle ragioni della scelta (competenza, ecc...);

- k) tutti i **consulenti** di cui si serviranno i curatori dovranno di norma, salvo motivate eccezioni, essere iscritti all'albo dei ctu di questo Tribunale;
- l) **il curatore nella relazione ex art. 33** e nelle successive relazioni periodiche dovrà segnalare al giudice le parti dell'atto , che a suo avviso, **devono essere segretate**;
- m) **il curatore dovrà informare immediatamente il giudice delegato dell'istituto di credito scelto** ai sensi dell'art. 34 l.fall, con la specificazione delle condizioni del conto corrente praticate dalla banca;
- n) ogni singolo curatore, per assicurare anche in questo caso criteri di trasparenza e rotatività, non potrà indicare il medesimo istituto di credito per più **di tre procedure a lui affidate**;
- o) il curatore dovrà tempestivamente informare nel termine di cui all'art. 34 **il giudice delegato di ogni versamento effettuato sul c/c della procedura delle somme riscosse** a qualunque titolo;
- p) il curatore con le relazioni periodiche semestrali e il conto della gestione dovrà provvedere a depositare in cancelleria oltre alla documentazione indicata nell'art. 33 ult. comma, anche il registro della procedura vidimato;
- q) il curatore dovrà attivarsi tempestivamente per la **nomina del comitato dei creditori**, i cui nominativi da scegliersi in modo rappresentativo delle diverse tipologie dei creditori, sia per quantità , che per qualità, potranno anche essere desunti dalle scritture contabili del fallito;
- r) in caso di impossibilità di formazione di un comitato o di impossibilità di funzionamento il curatore dovrà sottoporre gli atti all'autorizzazione del g. d. in forza del potere sostitutivo di cui all'art. 41, quarto comma l. fall.;
- s) il curatore nella **redazione del progetto di stato passivo** dovrà attenersi, al fine di rispettare dei principi di uniformità e certezza nell'interpretazione delle norme giuridiche, sia processuali, che sostanziali, ai criteri seguiti da questo Tribunale, sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali, in tema di domande di insinuazione al passivo, opponibilità degli atti e privilegi e a tal fine si rimanda in linea di massima, come criteri orientativo generale, alle istruzioni impartite ai curatori dal Tribunale di Milano, rinvenibili sul sito web **www. il caso.it, voce fallimento**;
- t) **il curatore dovrà inoltre ricordarsi di sollevare tempestivamente, sotto la sua personale responsabilità**, tutte le eccezioni attinenti ai singoli crediti insinuati o alle singole rivendiche, che non siano

- sollevabili d'ufficio dal giudice (decadenza, prescrizione, data certa, revocabilità dell'atto, ecc...);
- u) in particolare il curatore dovrà, sentito il fallito e assunte le opportune informazioni, **verificare tutte le condizioni per l'ammissione al passivo del credito o per l'accoglimento della rivendica, relative all'esistenza, validità ed efficacia del credito e/o del rapporto, alla opponibilità della documentazione allegata dai creditori**, tenuto conto che il curatore in questa fase è terzo, rappresentando la massa, eccependo tutti i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto (prescrizione, decadenza, pagamento, compensazione, presenza di vizi o mancanza di qualità, revocabilità dell'atto, ecc...), attesa la sua nuova posizione di **parte processuale nel procedimento di verifica e dei limitati poteri del giudice** in sede di verifica, relativi alla sola qualificazione della domanda e dei titoli di prelazione e relativa graduazione e alla sollevabilità delle sole eccezioni rilevabili d'ufficio (a differenza del sistema della precedente legge fallimentare, ove lo stesso era un ausiliario del giudice, che aveva ampi poteri inquisitori di ricerca delle prove del credito);
 - v) per quanto attiene alle **transazioni e agli altri atti di straordinaria amministrazione indicati dall'art. 35**, il curatore, dopo aver raccolto il parere del comitato dei creditori e prima di dare esecuzione agli stessi, **dovrà informare tempestivamente il giudice delegato**, per consentire a quest'ultimo le opportune verifiche, depositando in cancelleria tutta la documentazione inerente al caso in esame;
 - w) nel caso di **opposizioni allo stato passivo** e - prima dell'udienza all'uopo fissata - il curatore dovrà relazionare il giudice delegato, in modo da valutare se sia o meno opportuno resistere in giudizio, costituendosi o aderire alle richieste della controparte, evitando inutili e dispendiosi contenziosi;
 - x) **nella redazione del programma di liquidazione** il curatore dovrà attenersi rigorosamente ai criteri indicati dall'art. 104 ter l. fall., che volendo favorire quanto più possibile la cessione in blocco dei complessi produttivi, prevede che il curatore, ove non sia possibile presentare un concordato fallimentare, evidenzii la possibilità o meno di disporre l'esercizio provvisorio al fine di conservare il valore dell'impresa e il suo miglior realizzo o in alternativa l'affitto dell'azienda o di rami della stessa e illustri la possibilità di procedere alla vendita in blocco dell'azienda, di singoli rami o di rapporti giuridici individuali (art. 105 l. fall.) o in subordine, in caso di vendita atomistica con disgregazione dell'azienda, indichi le condizioni di vendita dei singoli cespiti, oltre alle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che intende esercitare;
 - y) **Il programma di liquidazione** che costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo di realizzazione dell'attivo, deve essere infatti un atto

analitico, che indica in maniera specifica le modalità e i termini delle vendite fallimentari, nonché le ragioni delle scelte operate, secondo un ordine ben preciso individuato dal legislatore e non una mera dichiarazione di intenti, in modo che sia poi possibile passare con celerità, una volta approvato il piano, alla sua esecuzione sotto il controllo degli organi fallimentari;

z) il programma dovrà pertanto essere:

aa) Analitico (modalità e termini delle vendite e delle azioni), tempestivo (atteso che il termine di deposito è tassativo, salva la possibilità di presentare integrazioni del piano, con la redazione di un supplemento dello stesso), omnicomprensivo , vale a dire completo (v. ad esempio lo schema di programma di liquidazione suggerito dal Tribunale di Milano in www. Il caso.it cit.);

bb) **il curatore dovrà a seconda delle norme applicabili (d. lgs. 5/06 o decreto correttivo) sottoporre il piano all'approvazione del giudice o del comitato dei creditori e in questa seconda ipotesi comunicare al giudice delegato il piano per le successive autorizzazioni dei singoli atti conformi;**

cc) una volta approvato il piano il curatore dovrà in attuazione dello stesso provvedere con sollecitudine alla sua attuazione, espletando le vendite dei complessi aziendali o dei singoli cespiti, previa acquisizione, ove necessaria, dell'autorizzazione del giudice al compimento dei singoli atti, sulla base delle procedure competitive previste dalla legge, o in alternativa potrà subentrare nelle procedure esecutive già pendenti;

dd) **Per quanto attiene alle vendite di beni immobili o di mobili registrati il curatore dovrà in particolare, sotto la sua personale responsabilità, provvedere alle notifiche ai creditori iscritti, di cui all'art.107, secondo comma, l. fall. prima del completamento delle operazioni di vendita e quindi prima dell'atto notarile di alienazione dei beni e - eseguita la vendita - provvedere a depositare la prova delle stesse in uno con la prova del versamento del prezzo di aggiudicazione in cancelleria , in modo che il g. d. possa , effettuate le opportune verifiche, emettere il decreto di cancellazione dei pesi di cui all'art. 108, ult. comma l. fall;**

ee) **le vendite, da effettuarsi mediante procedure competitive, sia a trattativa privata, mediante gara informale o invito ad offrire , secondo i collaudati schemi già in uso presso questo tribunale per le vendite mobiliari, (vendita ad offerte segrete sul prezzo base di stima o a offerte migliorative) o per i beni immobili anche secondo lo schema delle vendite senza incanto, dovranno sempre essere precedute da adeguate forme di pubblicità, che assicurino la massima informazione, trasparenza e partecipazione degli interessati;**

- ff) i curatori potranno delegare le operazioni di vendita solamente all'IVG. o ai professionisti indicati dall'art. 591 bis cpc e iscritti all'albo di cui all'art. 179 ter dis. att. al cpc;
- gg) i curatori ex art. 106 l. fall. **al fine di ridurre i tempi di durata delle procedure** potranno valutare se ricorrere alla cessione in blocco dei crediti e delle azioni revocatorie o risarcitorie promosse nei confronti dei terzi, a soggetti specializzati (società di factoring , ecc...), previa acquisizione di una rosa di preventivi di offerta da confrontare, o in alternativa se ricorrere alla stipulazione di mandati per la riscossione dei crediti;
- hh) per la pubblicità delle offerte di vendita si rammenta infine che appare preferibile – di massima - continuare ad usufruire della convenzione in essere fra il Tribunale e il Gazzettino, che consente notevoli risparmi di spesa;
- ii) il tribunale si riserva di integrare successivamente la presente circolare, all'esito dei primi mesi di applicazione della nuova legge fallimentare.

Udine, lì 4.02.08.

Il presidente della sezione civile ff.
dott. Gianfranco Pellizzoni

I giudici delegati.

Dott.ssa Michela Grisafi

